c) non abbia versato l'importo di cui all'articolo 13 nel termine previsto.

3. In caso di forza maggiore l'organismo d'intervento stabilisce le misure da esso ritenute necessarie, tenuto conto della circostanza addotta.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 955/69 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1969

relativo alla classificazione di merci nella voce n. 74.19 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che occorrono disposizioni per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune al fine di classificare le teste polverizzatrici per impianti antincendio, costituite da un corpo di ottone provvisto di una parte tubolare che permette di avvitarle sulle condotte idriche dell'impianto e otturate da una capsula metallica tenuta in sito da un elemento in lega eutettica tarata, il quale, per effetto del calore, fonde provocando la caduta della capsula e lo sgorgare dell'acqua che viene dispersa mediante proiezione su una piastra deflettrice situata nella parte inferiore della testa ;

considerando che dette teste polverizzatrici non comportano alcun dispositivo meccanico e sono otturate da una semplice capsula che si stacca allorché il metallo eutettico tarato che la tiene in sede fonde; che tali teste polverizzatrici non costituiscono quindi, in sé, apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, della voce n. 84.21, né possono essere considerate come parti o pezzi staccati di detti apparecchi ; che esse non rientrano neppure nella voce n. 84.61 relativa agli oggetti di rubinetteria ed altri organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili, in quanto, come risulta dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, sono classificati in tale voce soltanto gli apparecchi che funzionano a mezzo di un meccanismo ; che esse non costituiscono macchine, apparecchi e congegni meccanici della voce n. 84.59, giusta la portata attribuita a tale voce dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles ;

considerando che le teste polverizzatrici devono pertanto essere classificate secondo la loro materia costitutiva ; che, trattandosi di lavori di ottone, esse rientrano nella voce n. 74.19 ;

considerando che il consiglio di cooperazione doganale si è pronunciato per la classificazione di tali dispositivi in detta voce ;

considerando che le disposizioni contemplate nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le teste polverizzatrici per impianti antincendio, costituite da un corpo di ottone, con una parte tubolare che permette di avvitarle sulle condotte idriche dell'impianto, otturate da una capsula metallica tenuta in sito da un elemento in lega eutettica tarata, il quale, per effetto del calore, fonde provocando la caduta della capsula e lo sgorgare dell'acqua che viene dispersa mediante proiezione su una piastra deflettrice situata nella parte inferiore della testa, rientrano nella voce della tariffa doganale comune n. :

74.19 — Altri lavori di rame.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY